

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Pianificazione Mobilità e Infrastrutture
Servizio Pianificazione Infrastrutture e Logistica,
Mobilità Sostenibile, Gestione Circolazione e Traffico

Rep. Ord. N° vedi *timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione e della sosta gravante sulle vie Rubens Modigliani e Tiepolo, in occasione della 51° "Sagra di San Vigilio" in località Zelarino - Venezia - modifica

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 28/03/2017 sono state approvate delle iniziative "Le Città in Festa - Primavera";
- con la deliberazione sopra citata è stata approvata la 51° "Sagra di San Vigilio" in località Zelarino - Venezia;
- il legale rappresentante della Parrocchia di Zelarino Santa Maria Immacolata e San Vigilio con prot. n.140746 del 22/03/2017 ha chiesto l'utilizzo dell'area del Piazzale Rubens destinata al mercato rionale del lunedì, per l'installazione delle giostre e degli spettacoli viaggianti per tutto il periodo dello svolgimento della sagra, dal 13/06/2017 al 27/06/2017;

Considerato che

- ai fini dello svolgimento della sagra si rende necessario spostare il mercato rionale di lunedì 19 e lunedì 26 giugno 2017 sul Piazzale del parcheggio pubblico antistante la Scuola Media "Enrico Fermi" e su via P. P. Rubens;

Riconosciuto che saranno garantite le condizioni di fruibilità dell'area in oggetto salvaguardano la sicurezza dei pedoni e il regolare svolgimento della manifestazione;

Visti:

- l'Ordinanza Dirigenziale n.327 del 24/05/2017 "Regolamentazione della circolazione e della sosta gravante sulle vie Rubens Modigliani e Tiepolo, in occasione della 51° "Sagra di San Vigilio" in località Zelarino - Venezia"
- l'Ordinanza Dirigenziale n.308 del 15/05/2017 che sposta il mercato rionale di Zelarino per le giornate di lunedì 19 e lunedì 26 giugno 2017 sul Piazzale del parcheggio pubblico antistante la Scuola Media "Enrico Fermi" e su via P. P. Rubens;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- i Titoli I°, II°, e V° del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" del D.P.R. n. 495 del 1992 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- il D.M. 10.07.2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

Direttore: dott. Raffaele Pace - Dirigente: arch. Loris Sartori
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'Istruttoria: sig.ra Addolorata Longo
viale Ancona 63 - 30172 Mestre - Venezia tel. 041.274.6935
protocollo@pec.comune.venezia.it

1) modificare l'Ordinanza Dirigenziale n°327 del 24/05/2017 al punto 1 lettera b), per i giorni di lunedì 19 e lunedì 26 giugno dalle ore 06:00 alle ore 15:00 a fronte dello spostamento del mercato settimanale rionale, secondo le seguenti indicazioni:

- a) l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo nell'area a adibita a parcheggio di via Gian Battista Tiepolo (fronte la Scuola Media "Enrico Fermi") e lungo la via P. P. Rubens da via Tiepolo a via Modigliani, in quanto aree oggetto di occupazione con i banchi dei commercianti ambulanti;
- b) l'istituzione del divieto di transito nell'area e nella via di cui al precedente capoverso e in via Tiepolo, solo per i veicoli provenienti da via Castellana, eccetto i residenti e gli aventi diritto ad accedere ai passi carrai autorizzati e ai mezzi di pronto soccorso;

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dal giorno 13/06/2017 e fino al giorno 27/06/2017.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione a cura degli organizzatori della manifestazione.

A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimata la manifestazione, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile – Settore Pianificazione Mobilità e Infrastrutture e al Corpo di Polizia Locale;

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 30 maggio 2017

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori *

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.